

GRANDE INCERTEZZA SULLA RIVALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO

EX - N. 2 marzo/aprile 2010 - 4

Ricorrendo al Giudice del Lavoro era possibile, fino ad alcuni mesi fa, farsi riconoscere la rivalutazione in base al tasso di inflazione programmata della seconda componente dell'indennizzo legge 210/92, cioè l'indennità integrativa speciale.

È questo sulla scorta di una prima sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n.15894 del 2005), orientamento confermato anche con altra sentenza del 2007: in tal senso si erano peraltro pronunciati centinaia di giudici di tutti i tribunali d'Italia.

Ora la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, è nuovamente intervenuta sul tema (sentenze 21703 e 22112 dell'ottobre 2009) questa volta, però, per discostarsi da tale consolidato orientamento.

Lo ha fatto, per la verità, senza portare elementi nuovi, senza motivazioni originali e convincenti.

Si è così aperto uno scenario di grande incertezza: senza alcuna pretesa statistica, possiamo affermare che da novembre 2009 abbiamo avuto un egual numero di

sentenze conformatesi all'ultimo orientamento e di sentenze rimaste coerenti col precedente.

Ci sono tribunali in cui i diversi giudici hanno assunto posizioni opposte: così, per fare un esempio, se una persona residente a Bologna mi chiede che cosa presumibilmente deciderà al riguardo il Tribunale di Bologna, mi vedo costretto a rispondere che se la causa verrà assegnata al Dott. "X", il ricorso verrà respinto, mentre se verrà assegnata al Dott. "Y", verrà accolto.

Ma succede anche altrove, mentre certi tribunali hanno cercato di avere al loro interno un orientamento univoco, con la conseguenza in tal caso che, a seconda della propria residenza, uno ha o non ha la possibilità di un esito favorevole.

Oggi, quindi, instaurare una causa su tale questione di mero diritto è diventato come giocare alla roulette, a seconda che esca il rosso o il nero.

Tutti auspicano un intervento della Corte di Cassazione a sezioni unite, che sicuramente offrirà una soluzione per

il futuro.

Ma se tale soluzione fosse nel senso di negare la rivalutazione dell'indennizzo, si avrebbe poi il paradosso di danneggiati che percepiranno l'indennizzo rivalutato in entrambe le componenti, avendo già ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato (cioè definitiva, non più impugnabile), ed altri danneggiati che percepiranno l'indennizzo non rivalutato nella sua componente prevalente (indennità integrativa speciale).

Due pesi e due misure: una situazione da sollevare dubbi anche da un punto di vista costituzionale.

In questo quadro già caotico e confuso si inserisce la decisione del Ministero della Salute di non corrispondere la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale neppure a chi ha già ottenuto al riguardo una sentenza favorevole passata in giudicato, in attesa di un parere dell'Avvocatura dello Stato.

Fonti ministeriali da me interpellate, peraltro riportate anche su siti web

LEGGE 210/92: L'INCOMPIUTA

AUSPICATO L'INTERVENTO DEL LEGISLATORE

di miei Colleghi, confermerebbero tale orientamento, quantomeno per le sentenze nelle quali il Giudice non abbia esplicitamente condannato il Ministero a pagare la rivalutazione per il futuro.

Un'ulteriore "discriminazione", lasciatemelo dire: a chi ha ottenuto sentenza che riconosce il diritto alla rivalutazione, ma senza una esplicita "condanna del Ministero" a pagare per il futuro, verrebbe d'ora in poi negato tale diritto.

Non è questa la sede per approfondite valutazioni giuridiche: mi limito però a constatare, in parole comprensibili a tutti, che se un Giudice ha accertato e riconosciuto un diritto, tale decisione investe inevitabilmente, a mio parere, anche il futuro.

Il rischio è che si debba aprire anche un secondo "filone" di contenziosi relativo alle sentenze passate in giudicato e al loro ambito di applicabilità.

Concludo con due osservazioni.

1) non stiamo parlando di spiccioli: ricevere oggi l'indennizzo rivalutato

in entrambe le componenti significa percepire un assegno bimestrale di circa 200-250 euro in più, che sul totale fa - a seconda degli importi - il 15-20% in più. Per danneggiati da emoderivati o trasfusioni infette, persone con l'epatite e/o l'Aids, che devono lottare ogni giorno con gravi problematiche, e che subiscono già importanti "limitazioni", tale importo non è indifferente.

2) davvero ormai l'unica vera soluzione sarebbe rappresentata da un intervento del Legislatore: il Parlamento ha il dovere di "mettere mano" alla legge 210/92 per risolvere questo ed altri problemi.

Avv. Marco Calandrino

EX

PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE EMOFILICI
E TALASSEMICI DI RAVENNA

fondato da **VINCENZO RUSSO SERDOZ**
Aut. Trib. Ravenna 10-7-1974 n. 587

DIRETTORE
BRUNELLO MAZZOLI

DIRETTORE RESPONSABILE
ANGELA VENTURINI

**RESPONSABILE DEI RAPPORTI
CON LE ASSOCIAZIONI**
MARIA SERENA RUSSO

COMITATO DI CONTROLLO
PAOLO GENOVESE
GIOVANNI BENEDETTINI
SERENA GUZZARDI

DIRETTORE MEDICO
Dr. ANTONINO MANCINO

IN COLLABORAZIONE CON
FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI EMOFILICI
FONDAZIONE PARACELSO

ALESSANDRO MARCHELLO
ISABELLA MOAVERO
CRISTINA IELO

REDAZIONI ESTERNE E COLLABORATORI
MARISA RUSSO ZAPPALÀ
NICOLA SPINELLI
ELIO ZAGO
BRIANNA GARGALLO
GIORDANO SOLAROLI
GIORGIO VARGIU
LUISA RINALDI
GE MENG

REDAZIONE E DIREZIONE

VIA PASTORE 1 (Zona Bassette)
48123 RAVENNA
Tel. 0544.452466 - Fax 0544.451720

Sito Internet: <http://www.hemoex.it>

E-mail: bruno1940@libero.it

QUOTA ASSOCIATIVA A EX:

ORDINARIA € 10,00
SOSTENITORE € 20,00
BENEMERITO € 50,00

per sottoscrivere una quota versamento in

C.C.P. 10318483

ASSOCIATO A



UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

STAMPA TIPOGRAFIA MODERNA - RAVENNA

Soc. Coop. p.a.
Via G. Pastore, 1 - Tel. 0544.450047
48123 Ravenna

Consegnato all'ufficio postale per la spedizione
19 febbraio 2010